



# *Comune di Camairago*

Provincia di Lodi

## **SEGRETERIA**

Camairago (LO) - Via De Gasperi, 9 - CAP 26823 - Tel. 0377/59103 - Fax 0377/59359  
C.F. 82503210153 - P.I. 06789190151  
[camairago@cert.elaus2002.net](mailto:camairago@cert.elaus2002.net)

## **ORDINANZA n° 2 DEL 21 marzo 2016**

### ***ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA COMBUSTIONE CONTROLLATA DEI RESIDUI VEGETALI***

#### **IL SINDACO**

- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Visto l'articolo 24 della direttiva 19 novembre 2008, n° 2008/98/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- Vista la direttiva europea 2000/29/CE;
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, norme in materia ambientale;
- Vista la Legge n° 353 del 21/11/2000 "Legge Quadro in Materia di Incendi Boschivi";
- Vista la Legge Regionale n° 31 del 05/12/2008 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca, e sviluppo rurale" e il Regolamento Regionale n° 5 del 20/07/2007 e in particolare l'articolo 5 "cautele per l'accensione del fuoco nei boschi";
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° X/967 del 22/11/2013 che approva il piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2014-2016;
- Vista la dichiarazione di alto rischio di incendio boschivo emanata dall'Assessore alla Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione della Regione Lombardia;
- Visto l'articolo 5 comma 1 lettera m) del Regolamento Comunale di Polizia Urbana che vieta, in generale, di accendere fuochi sul territorio comunale salvo deroga del Sindaco;

#### **CONSIDERATO CHE**

- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo

indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie, riducendo ed eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;

- ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie la direttiva europea 2000/29/CE impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria, al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente ed al paesaggio causati da parassiti ed altri agenti fitopatogeni e garantire la sicurezza alimentare;
- sotto il profilo ambientale e della disciplina relativa ai rifiuti, peraltro, ai sensi dell'art. 179 del T.U. ambientale, D.Lgs. n° 152/2006, la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio, recupero di altro tipo (per esempio il recupero di energia o smaltimento), essendo peraltro consentito discostarsi in via eccezionale dall'ordine di priorità di cui sopra, qualora ciò sia giustificato nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti, sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi comprese la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
- sempre l'art. 179, peraltro, prevede che nel rispetto della suddetta gerarchia le Amministrazioni adottano con priorità misure intese al recupero dei rifiuti tramite il riutilizzo, il riciclaggio e che il recupero di materia, e il recupero di ceneri da bruciatura dei residui della potatura è una pratica intesa al riutilizzo ed al recupero di materia;
- l'art. 185 del T.U. ambientale, D.Lgs. n° 152/2006 stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte IV del decreto, comma 1 lettera f), le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- se tali residui fossero utilizzati nella produzione di energia in impianti di biomassa non sarebbero considerati rifiuti, ma potrebbero essere ivi utilizzati, non rientrando nell'applicazione della parte IV del D.Lgs. n° 152/2006;
- altrimenti tali residui, considerati rifiuti secondo quanto in precedenza espresso, andrebbero gestiti, nel rispetto dei principi della normativa, in impianti di recupero dei rifiuti;
- l'art. 14, comma 8, lettera b) del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modifiche dalla Legge n° 116/2014, inserisce:
  - all'articolo 182 del Decreto Legislativo n° 152/2006, dopo il comma 6, il seguente comma: 6Bis: "Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre Amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";
  - all'articolo 256bis il comma 6: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato" escludendo in tal modo l'applicazione della fattispecie di reato alle pratiche prese in esame dalla presente Ordinanza;

## ORDINA

- a) che in alternativa all'impiego dei residui ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n° 152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e frutteti effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni:
1. la combustione agricola controllata è consentita sul luogo di produzione o, comunque entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, nei seguenti periodi:
    - dal 16 Aprile al 16 Maggio: dalle ore 7.00 alle ore 17.00;
    - dal 15 Settembre al 15 Ottobre: dalle ore 7:00 alle ore 17:00;
  2. durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto completo spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
  3. la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata che non può comunque superare i tre metri steri (un metro stero = metro cubo vuoto x pieno), avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento;
  4. è vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
  5. la combustione deve essere effettuata a non meno di 100 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade (pubbliche o di pubblico transito), da piantagioni, siepi, materiali infiammabili e da zone boscate;
  6. la combustione non può mai avvenire in giornate ventose;
  7. la combustione non può avvenire su aree di proprietà pubblica;
- b) resta fermo il divieto di bruciatura di detti materiali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione Lombardia;
- c) rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
- d) chi intende avvalersi della facoltà di bruciatura contemplata dalla presente Ordinanza deve darne comunicazione al Comune di Camairago almeno tre giorni prima dell'evento. Le modalità di comunicazione sono le seguenti: mediante telefonata all'Ufficio Tecnico Comunale, mediante inoltro di mail all'ufficio protocollo comunale ([protocollo@comune.camairago.lo.it](mailto:protocollo@comune.camairago.lo.it)) o inoltro di fax al n° 0377/59359, mediante presentazione diretta agli Uffici Comunali, mediante telefonata al Sindaco o Assessore/Consigliere delegato all'Ambiente e/o all'Agricoltura che informerà successivamente la Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale;
- e) il Comune ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;
- f) l'inosservanza delle disposizioni alla presente Ordinanza, verrà perseguita ai sensi delle disposizioni in materia con sanzioni penali ed amministrative.

**DISPONE**

Che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito internet del Comune, nonché affissa nei luoghi pubblici;
- sia trasmessa per conoscenza:
  - al Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato di Lodi;
  - alla Questura di Lodi;
  - al Comando Stazione Carabinieri di Castiglione d'Adda;
  - ai Comandi di Polizia Locale (Municipale e Provinciale) competenti per territorio;
  - al Comando Vigili del Fuoco di Lodi;
  - al Parco Adda Sud;
  - alle Associazioni Categoria maggiormente rappresentative sul territorio provinciale.

## **INFORMA**

che, a norma dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al TAR Lombardia con sede a Milano, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg dalla data della sua pubblicazione.

**IL SINDACO**  
*Giuseppe Gozzini*